

**REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE delle SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50(1) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali(1):

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili.
- Diritto o canone – Depurazione acque reflue

(1) Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comune può ridurre la misura delle sanzioni, in conformità dei principi contenuti nella legge di delega di riforma del sistema delle sanzioni tributarie amministrative, di cui all'articolo 3, comma 133, lettera 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili. "Detta norma stabilisce che il legislatore delegato deve prevedere circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti, strutturate in modo da: incentivare gli adempimenti anche se tardivi; escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario ovvero determinate da fatto doloso o di terzi; sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

(2) Barrare le caselle corrispondenti ai tributi interessati.

2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina transitoria.

3. Per quanto concerne gli altri tributi⁽¹⁾, distinti da quelli oggetto di modificazioni, si applica la disciplina generale di cui ai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472 e quella dei titoli II, III e V del presente regolamento.

(3) Detti tributi possono essere così individuati:

Tributi comunali

1. ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA, di cui all'art. 24 del D. L. 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni; 2. CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto riguarda questi tributi bisogna ricordare che le principali modifiche che intervengono automaticamente a norma dell'art. 26, del D. Lgs. n. 472 del 1997, attengono alla sostituzione del riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo ed alla applicazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto a tutte le #anzioni tributarie non penali. Si applicheranno anche le disposizioni relative al Titolo II, artt. 13, 15, concernenti rispettivamente la misura della sanzione per l'omesso o parziale versamento, pari al 30%, e quella relativa all'incompletezza dei documenti di versamento.

TITOLO II

PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale (4), la capacità di intendere e di volere.

3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà. •

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

(4) I criteri da tenere in considerazione sono quelli indicati nel capitolo II della parte introduttiva generale.

Art. 6
Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purchè però l'errore non sia stato determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7
Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8
Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ~ una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di 1/3.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di $\frac{1}{4}$.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto (7).

(5) *L'ente determina la percentuale di aumento della sanzione che da un quarto, può arrivare fino al doppio dell'importo previsto per la violazione più grave.*

(6) *L'ente determina la percentuale di aumento della sanzione che, da un quarto, può arrivare fino al doppio dell'importo previsto per la violazione più grave.*

(7) *Un caso pratico di violazione contestuale di due tributi, si potrebbe ipotizzare quando il soggetto effettua abusivamente la pubblicità mediante impianti collocati sul suolo pubblico per l'utilizzazione del quale non è stata assolta la Tosap. Esempio: tributo X sanzione: 100; tributo Y sanzione: 150. La sanzione da prendere come base è quella più grave, ossia 150, aumentata di un quinto, come stabilito nel comma 3 dell'art. 8. Pertanto il calcolo andrà così effettuato: sanzione base 150 + (150 X 1/5) = 150 + 30 = 180; l'aumento, fissato nel comma 1 dell'art. 8, sarà quindi applicato su quest'ultima misura. Per cui se il comune ha deliberato l'aumento del doppio, la sanzione finale, in caso di concorso di violazione di più tributi sarà pari a 360.*

4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà ⁽⁸⁾
6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9

Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di 1/3 ^(8bis)

2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.

4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà ^(8ter)

5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10

Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

(8) L'elevazione dell'importo della sanzione base nel senso precisato nella nota precedente, può essere fissato, in questa ipotesi, dalla metà fino al triplo della sanzione. L'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997 aveva inizialmente congegnato tale aumento come una facoltà per il comune, ma il "provvedimento correttivo" lo ha trasformato in un adempimento dovuto.

(8-bis) L'ente determina la percentuale di aumento della sanzione che da un quarto, può arrivare fino al doppio dell'importo previsto per la violazione più grave.

(8-ter) L'elevazione dell'importo della sanzione base può essere fissato dalla metà fino al triplo della sanzione.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11

Criteria di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze(9), nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata: 1

- del 10 per cento⁽¹⁰⁾ se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.

- del 15 per cento⁽¹¹⁾ se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.

- del 20 per cento⁽¹²⁾ se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.

3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione(13).

4. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare(14) e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa

(9) Rientra nella fattispecie quella del ravvedimento avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 14 del regolamento. Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 una percentuale di aumento che può arrivare fino al 50% della sanzione comminata. Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 una percentuale di aumento che può arrivare fino al 50% della sanzione comminata.

Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 una percentuale di aumento che può arrivare fino al 50% della sanzione comminata.

Ovviamente, affinché operi quest'ultima disposizione relativa all'accertamento con adesione, il comune deve essersi dotato di un apposito regolamento che disciplini questa particolare procedura, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di accompagnamento della finanziaria per il 1998, che ha esteso

anche agli enti locali la possibilità di introdurre nel proprio ordinamento tale istituto la cui normativa è racchiusa nel D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che, come è noto, non si applica automaticamente ai tributi locali.

Il comune stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997, nella parte del regolamento dedicata ai vari tributi, una percentuale di riduzione che può variare in ragione del particolare tributo.

Art. 12

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. È fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solidi per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per

(15) Si veda quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 472 del 1997 sul concorso di persone in materia di irrogazione della sanzione nel caso di obbligazioni solidali. Si veda anche l'art. 7 del presente regolamento.

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni:

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento incorso e che non incidono sulla determinazione del pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. 6. La sanzione è:

a) delimito, in 1 caso in cui

(18) In detta fattispecie rientra la regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele, che, come si può osservare, non è stata altrimenti contemplata nell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

(19) Ai sensi del comma 5, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nello stesso articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni:

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento incorso e che non incidono sulla determinazione del pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. 6. La sanzione non si applica:

a) delimitato, in 1 caso in cui

b) (18) In detta fattispecie rientra la regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele, che, come si può osservare, non è stata altrimenti contemplata nell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

(19) Ai sensi del comma 5, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nello stesso articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE. LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonchè i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione. 3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso. 4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 18

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo⁽¹⁰⁾ e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione soggetti solidalmente obbligati.

2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonchè dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;

b) produzione delle deduzioni difensive;

c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

(20) Con tale tipologia di provvedimento si possono irrogare, ad esempio, le sanzioni concernenti le violazioni formali e quelle riguardanti il concorso di violazioni e le violazioni continuate di cui all'art. 8 e 9 del regolamento, poichè esse non sono strettamente collegate alla fase di accertamento di un singolo tributo o di un singolo procedimento di accertamento. Sarebbe di fatto impossibile irrogarle con l'altra tipologia procedimentale prevista dall'art. 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonchè dall'art. 17 del presente regolamento. Anche il dolo e la colpa grave devono essere contestati mediante questo particolare procedimento.

4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza"-' di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 19

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno_ successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi (-z'.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno³⁾.

Art. 20

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 21

Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della

(21) Il decorso di detto termine fa venir meno l'efficacia dell'atto di contestazione.

(22) La disposizione in commento, così come modificata dal "correttivo", introduce di fatto una difformità di trattamento tra termini di decadenza previsti per l'accertamento dei singoli tributi locali - di norma decisamente più brevi - e termini di decadenza stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. L'unico caso in cui è previsto un termine maggiore di quello stabilito dalla disposizione in commento si verifica in materia di *imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni*, in particolare per omessa denuncia, visto che l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

(23) Questa disposizione consente all'ente di individuare sulla base delle difese, in sede amministrativa o giurisdizionale, del soggetto colpito dall'avviso di irrogazione o di contestazione, il vero autore della trasgressione. Si pensi ad esempio al caso dell'autore mediato, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ed all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, che difficilmente è noto al funzionario che procede alla contestazione della sanzione. Gli elementi utili per raggiungerlo potranno essere forniti

dallo stesso soggetto a cui è stato notificato il provvedimento ed il funzionario responsabile del tributo avrà tempo un altro anno di tempo dalla notificazione per poter individuare l'autore della trasgressione.

commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, 01' atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione (24).

Art. 22

Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti("):

~0 n ~/,r , ~ O per le sanzioni di importo fino a

£ . (: ~.:t,~.: W √ può essere disposta una rateazione fino a ~.l.,l.('6'

rate mensili;

0 oltre⁽¹⁷⁾ il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a **A.** rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 23

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un eredito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale. 3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

- (24) La procedura contenziosa innanzi alla commissione tributaria provinciale è descritta nell'art. 22 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
- (25) Il comune può liberamente stabilire i criteri di rateizzazione.
- (26) Il comune può stabilire un limite alla rateazione in relazione all'entità della sanzione.
- (27) Il comune può stabilire anche più ipotesi di rateazione, tenendo però conto che, a norma dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, il numero massimo di rate mensili è fissato a trenta.

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI CAPO I SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI(z8)

Art. 24

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Art. 25 Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta o del diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate (29):

0 a) si applica la sanzione pari al $Y\%^{(30)}$ dell'imposta dovuta se l'effettuazione della pubblicità è realizzata mediante mezzi pubblicitari installati senza le prescritte autorizzazioni o utilizzando mezzi che non siano di pertinenza del soggetto passivo;⁽³¹⁾

0 b) si applica la sanzione pari al $40 (3\%^{(31)})$ dell'imposta dovuta se il soggetto che effettua la pubblicità, pur avendo presentato le domande di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, inizia la pubblicità senza aver preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;

(28) Nel regolamento non vengono di regola trattate ipotesi di violazioni relative alle pubbliche affissioni in quanto, in linea di massima, per le particolari modalità di esecuzione del servizio, non dovrebbero verificarsi fattispecie di violazioni di disposizioni normative che danno luogo all'applicazione di sanzioni tributarie. In ogni caso, ove si verifichi il contrario, è pur sempre applicabile la sanzione stabilita per le violazioni di analoghe fattispecie assoggettate all'imposta sulla pubblicità, in base al rinvio disposto dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(29) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono stati previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

(30) In questa ipotesi la sanzione applicabile, potrebbe arrivare fino alla misura massima e cioè fino al 200% dell'imposta e del diritto dovuti.

(31) In particolare, rientra nell'ultima delle fattispecie prospettate l'effettuazione di affissioni su spazi che non siano nella disponibilità di chi le pone in essere.

(32) A questa fattispecie potrebbe riservarsi un trattamento analogo al precedente caso, sebbene potrebbe applicarsi una misura inferiore della sanzione.

O c) si applica la sanzione pari al $\sim C\%$ D % dell'imposta dovuta se il titolare del provvedimento di autorizzazione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

O d) si applica la sanzione pari al $J0\%$ % dell'imposta dovuta se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione dell'imposta in misura ridotta.

In alternativa, il comma precedente pot ebbe essere formulato nel modo segue te:

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può essere applicata per un importo superiore a 100% delle imposte e dei diritti dovuti, con le seguenti circostanze e con le misure di seguito

O a) si applica la sanzione pari all'ammontare che supera le € $\sim C\%$ dell'imposta o del diritto dovuti se il loro

O b) si applica la sanzione pari all'ammontare che supera le € $\sim C\%$ dell'imposta o del diritto dovuti se il loro

Art. 26

Criteria di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a 150% della maggiore imposta o diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate⁽³¹⁾:

O a) si applica la sanzione pari al $\sim C\%$ $\sim C\%$ ⁽³⁵⁾ della maggiore imposta dovuta, se la pubblicità è stata effettuata in maniera difforme da quanto indicato nella dichiarazione. In particolare la sanzione è pari al:

(33) In questo caso la sanzione applicabile va graduata in funzione della gravità della violazione derivante dall'ammontare dell'imposta o del diritto dovuti, strettamente connesso alla superficie dei mezzi pubblicitari o dei manifesti utilizzati. Possono essere stabiliti importi in ordine crescente cui collegare altrettante misure di sanzioni.

(34) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono stati previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

(35) In questo caso la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino alla misura massima, e cioè al 100% dell'imposta e del diritto dovuti.

$\sim C\%$ se la pubblicità è realizzata con mezzi di superficie superiore a quella indicata nella dichiarazione;

O $\sim C\%$ se la pubblicità è realizzata con caratteristiche diverse da quelle indicate nella dichiarazione;

O $\sim C\%$ se la pubblicità è realizzata in luogo diverso da quello indicato nella dichiarazione;

O $\sim C\%$ se la pubblicità è realizzata per un periodo superiore a quello indicato nella dichiarazione;

r

$\sim C\%$ se la pubblicità è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;

O b) si applica la sanzione pari al _____ % del maggiore importo del diritto dovuto, se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % della maggiore imposta o diritto dovuti, ove ricorrono le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate (36):

O a) si applica la sanzione pari al _____ superiore / % della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al _____ % e fino a _____ % dell'imposta o del diritto dovuti;

O b) si applica la sanzione pari al _____ % dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al _____ % e fino al _____ % dell'imposta o del diritto dovuti;

O c) si applica la sanzione pari al _____ % dell'imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al _____ % dell'imposta o del diritto dovuti.

Art. 27

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da £ 100.000 a £ 500.000.

(36) In questa ipotesi si potrebbe applicare la sanzione:

- del 50% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato non supera il 25% dell'importo dovuto; - del 75% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 25% e fino al 75% dell'importo dovuto;
- del 100% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 75% dell'importo dovuto. Se, ad esempio, l'importo dovuto è pari a 100 e l'importo versato è di 30, la differenza è uguale a 70, e quindi si applicherà la sanzione del 75%.

2. Se la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 100.000 ove ricorrono le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate ("):

C 1 a) si applica la sanzione pari a £ _____ (8) se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato;

O b) si applica la sanzione pari a £ _____ se l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

Art. 28

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato¹³⁹.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 29

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000(4°).

2. Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di £

3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ ~ DUWC c?

In alternativa, i precedenti commi 2 e 3 potrebbero essere unificati e formulati nel modo seguente:

2. Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £. 200.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

0 a) si applica la sanzione pari a £ t00 ~¹⁰ se il documento di versamento è redatto da soggetti che effettuano pubblicità per conto altrui;

(37) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(38) In questo caso la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino alla misura massima, e cioè a £ 500.000.

(39) Tale sanzione è stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

(40) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

0 b) si applica la sanzione pari a £ 2,00 CDO se il documento di versamento è redatto da soggetti che effettuano pubblicità per conto proprio.

Art. 30

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a i "" ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁴²):

• a 150% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;

• a 125% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁴ z b's'.

Art. 31

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 28, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 32

Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto ("«", con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

(41) E' opportuno in ogni caso che tale riduzione non sia inferiore ad 1/4 della sanzione applicabile, in modo da non privare la sanzione di un minimo di effetto intimidatorio.

(42) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(42-bis) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

76

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 33

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 34

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate":

O a) si applica la sanzione pari al 200 (200 %¹⁴⁵) della tassa dovuta se l'effettuazione dell'occupazione è realizzata senza la prescritta concessione;

(3 b) si applica la sanzione pari al 100 %¹⁴⁶) dell'imposta dovuta se il soggetto che effettua l'occupazione, pur avendo presentato le domande di concessione all'occupazione del suolo pubblico, inizia l'occupazione senza aver preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;

O c) si applica la sanzione pari al 100 % della tassa dovuta se il titolare del provvedimento di concessione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

O d) si applica la sanzione pari al 100 % della tassa dovuta se non è stata presentata la denuncia di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

- (43) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.
- (44) Le sanzioni indicate per i casi prospettati sono individuate a titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono stati previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.
- (45) In questa ipotesi la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino al 200% della tassa dovuta.
- (46) A questa fattispecie potrebbe riservarsi un trattamento analogo al precedente caso, magari ricorrendo ad una misura inferiore della sanzione.

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100% della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate ¹⁴¹:

- a) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se il suo ammontare supera le £ _____
- b) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se il suo ammontare supera le £ _____ ;
- c) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se il suo ammontare supera le £ _____

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100% della tassa dovuta ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate ⁽⁴¹⁾ . r

- a) si applica la sanzione pari, al _____
 b) si applica la sanzione pari al _____
 % della tassa dovuta se trattasi di occupazione permanente;

_____ % della tassa dovuta se trattasi di occupazione temporanea.

Art. 35

Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 150 % della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate ⁹¹:

- (47) In questo caso la sanzione applicabile va graduata in funzione della gravità della violazione derivante dall'ammontare della tassa dovuta, strettamente collegata alla superficie dell'occupazione. Possono essere stabiliti importi in ordine crescente cui collegare altrettante misure di sanzioni.
- (48) In questo caso la sanzione applicabile va graduata in funzione della durata dell'occupazione. Il comune può prevedere ulteriori diversificazioni informate allo stesso criterio temporale (ad esempio, può

stabilire graduazioni in relazione ad occupazioni di durata superiore o inferiore ai 30 giorni o ad occupazioni giornaliere).

(49) Le sanzioni indicate per i casi prospettati sono individuate a titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono stati previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

0 a) si applica la sanzione pari al .50 % (5% della maggiore taxa dovuta se l'occupazione, è stata effettuata in maniera difforme da quanto indicato nella denuncia. In particolare la sanzione è pari al:

0 ~ % se l'occupazione realizzata ha una superficie superiore a quella indicata nella denuncia; % se

l'occupazione presenta caratteristiche diverse da quelle indicate nella denuncia;

% se l'occupazione è realizzata in luogo diverso da quello indicato nella denuncia; 0 % se

l'occupazione è realizzata per un periodo superiore a quello indicato nella denuncia;

0 '5A % se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulta infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 150% della maggiore taxa dovuta ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate (5%)

0 a) si applica la sanzione pari al % della maggiore taxa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al % e fino al % della taxa dovuta;

(3 b) si applica la sanzione pari al % della maggiore taxa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al % e fino al % della taxa dovuta;

0 c) si applica la sanzione pari al % della maggiore taxa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al % della taxa dovuta.

*** ** In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50% della tassa dovuta ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate : (5-bis)

(50) In questo caso la sanzione applicabile, data la gravità della violazione, può arrivare fino al 100% della tassa dovuta. (51) In questa ipotesi si potrebbe applicare la sanzione:

- del 50% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato non supera il 25% dell'importo dovuto; - del 75% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 25% e fino al 75% dell'importo dovuto; - del 100% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 75% dell'importo dovuto. Se, ad esempio, l'importo dovuto è pari a 100 e l'importo versato è di 30, la differenza è uguale a 70, e quindi si applicherà la sanzione del 75%.

(51-bis) In questo caso la sanzione applicabile va graduata in funzione della durata dell'occupazione. Il comune può prevedere ulteriori diversificazioni informate allo stesso criterio temporale (ad esempio, può stabilire graduazioni in relazione ad occupazioni di durata superiore o inferiore ai 30 giorni o ad occupazioni giornaliere).

a) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se trattasi di occupazione permanente;

b) si applica la sanzione pari a _____ % della tassa dovuta se trattasi di occupazione temporanea.

Art. 36

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione da £ 100.000 a £ 500.000.

2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 100.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate 's-':

a) si applica la sanzione pari a £ _____ se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche dell'occupazione;

b) si applica la sanzione pari a £ _____ all'ubicazione dell'occupazione.

100- 00 0

se l'errore o l'omissione attengono

Art. 37

Sanzioni per omesso pagamento della tassa

1. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato (5-bis).

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 38

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 (5").

2. Se i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue si applica la sanzione amministrativa di £C?O₂vC . C; 3. Se i documenti utilizzati per il versamento della tassa non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £

(52) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(53) In questo caso la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino alla misura massima, e cioè a £ 500.000.

(53-bis) Tale sanzione è stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

(54) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 42

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 43

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate⁽⁵⁾):

a) si applica la sanzione pari al $\%^{(5)}$ della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da unità immobiliari adibite a civile abitazione;

~ b) si applica la sanzione pari al $4b C) \%$ della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo;

~ c) si applica la sanzione pari al $B \sim \%^{(9)}$ della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti

da attività economiche;

d) si applica la sanzione pari al $\%^{(6)}$ della tassa dovuta se trattasi di superfici operative produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani;

e) si applica la sanzione pari al $\%^{(6)}$ della tassa dovuta se trattasi di superfici operative produttive di residui avviati al riutilizzo;

~ f) si applica la sanzione pari al $M // \%$ della tassa dovuta se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione stabiliti in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

(57) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono stati previsti

criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

- (58) A questa fattispecie potrebbe riservarsi un trattamento analogo a quello individuato nella successiva lettera d), sebbene potrebbe applicarsi una misura inferiore della sanzione.
- (59) In questa ipotesi la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino alla misura massima e cioè al 200% della tassa dovuta.
- (60) In questa ipotesi la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino alla misura massima e cioè al 200% della tassa dovuta.
- (61) A questa fattispecie potrebbe riservarsi un trattamento analogo al precedente caso, sebbene potrebbe applicarsi una misura inferiore della sanzione.
- A** g) si applica la sanzione pari al _____ % dell'imposta dovuta se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate⁶:

- a) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se il suo ammontare supera le £ _____
- b) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se il suo ammontare supera le £ _____
- c) si applica la sanzione pari al _____ % della tassa dovuta se il suo ammontare supera le £ _____

Art. 44

Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50% della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate⁶:

- K** a) si applica la sanzione pari al _____% (64) della maggiore tassa dovuta se nella denuncia sia stato indicato un diverso gruppo di attività o di utilizzazione dei locali considerate ai fini di determinazione delle tariffe;
- b) si applica la sanzione pari al **50** % se l'infedeltà attiene alle abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo;

(62) In questo caso la sanzione applicabile va graduata in funzione della gravità della violazione derivante dall'ammontare dell'imposta o del diritto dovuti, strettamente connesso alla superficie dei mezzi pubblicitari o dei manifesti utilizzati. Possono essere stabiliti importi in ordine crescente cui collegare altrettante misure di sanzioni.

(63) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono state

previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

(64) In questo caso la sanzione applicabile potrebbe arrivare fino alla misura massima, e cioè al 100% della tassa dovuta.

c) si applica la sanzione pari al 3 (9) % se l'infedeltà attiene ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) si applica la sanzione pari al ~ ~ % se l'infedeltà attiene alle abitazioni a disposizione di cittadini residenti all'estero;

e) si applica la sanzione pari al k J ~ % se l'infedeltà attiene alle parti abitative delle costruzioni rurali occupate o detenute dall'utente agricoltore;

f) si applica la sanzione pari al 5 E - 1 % se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trovi nelle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;

g) si applica la sanzione pari al J ~ % se l'infedeltà attiene alla indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere fo nel modo seguente:

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 150 % della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 1 % della maggiore tassa dovuta se la differenza tra

l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 1 % e fino al r %;

b) si applica la sanzione

l'importo dovuto e quello pagato è superiore al --- % e fino al _ %;

c) si applica la sanzione pari al -- % della maggiore tassa dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al %.

Art. 45

Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa. Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000.

(65) In questa ipotesi si potrebbe applicare la sanzione:

- del 50% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato non supera il 25% dell'importo dovuto; - del 75% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 25% e fino al 75% dell'importo dovuto;

- del 100% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 75% dell'importo dovuto.

Se, ad esempio, l'importo dovuto è pari a 100 e l'importo versato è di 30, la differenza è uguale a 70, e quindi si applicherà la sanzione del 75%.

2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 50.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate(bb):

...Ca) si applica la sanzione pari a £ Q-Q~J~ se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione del codice fiscale;

IVb) si applica la sanzione pari a £ t'CI Cj se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

c) si applica la sanzione pari al 50 % se l'errore attiene all'ubicazione dei singoli locali o aree denunciate.

Art. 46

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.

Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000.

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 50.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate("):

) si applica la sanzione pari a £ .%~" .CM se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;

~ b) si applica la sanzione pari a £ _____ se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dalla tassa;

~c) si applica la sanzione pari a £ S ~ ~ 0 se l'errore o l'omissione attengono alla mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui al citato art. 73, comma 3-bis;

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 50.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate^{6R1}:

(66) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(67) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro.

(68) Le sanzioni indicate per i casi prospettati sub a) e b) potrebbero essere stabilite in misura doppia rispetto a quelle stabilite sub c) e d).

Cl a) si applica la sanzione pari a _____ OC' - per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;

,2(b) si applica la sanzione pari a £ _____ per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo;

,~ c) si applica la sanzione pari a _____ per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;

.~ d) si applica la sanzione pari a £ J J' OO in per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo.

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a ~~ _____ ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonchè dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta(°):

Art. 47 Riduzione delle sanzioni

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo(°).

Art. 48

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 49

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel presente capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 45 e 46, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

(69) E' opportuno in ogni caso che tale riduzione non sia inferiore ad 1/4 della sanzione applicabile, in modo da non privare la sanzione di un minimo di effetto intimidatorio.

(70) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(71) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

Art. 50

Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale ('b'S', a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione. (72)

Art. 51

Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

(71-bis) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

(72) La data della consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione sembra essere il momento che più di ogni altro può sostituire quello indicato dal testo dell'art. 76 - vale a dire la consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate - la cui disposizione è stata superata dalla norma di cui all'art. 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che nel sostituire l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha precisato, al comma 2 del novellato art. 23 che per i ruoli emessi da enti diversi dallo stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Art. 55

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000".

2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione di £ AW - CU.

3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £ ' o 0 --U

Art. 56

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a' giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁹⁾:

('s' ove ciò sia

- al 150% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁹⁾.

Art. 57 Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 58

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 53 e 54, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 59

Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

(77) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

(78) E' opportuno in ogni caso che tale riduzione non sia inferiore ad 1/4 della sanzione applicabile, in modo da non privare la sanzione di un minimo di effetto intimidatorio.

(79) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(79-bis) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 200.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 200.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

CAPO IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 52

Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia¹

1. Per l'omessa presentazione della denuncia¹, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire 200.000.

2. Se la denuncia¹ è infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 53

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, alla mancata esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari⁽¹⁶⁾

1. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

2. La sanzione prevista al comma precedente si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Art. 54

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (76-bis).

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario diverso da quello competente.

(73) Non si ritiene che si debba procedere ad una graduazione delle sanzioni previste nel presente articolo, poichè la abolizione dell'ICIAP non renderà di fatto più operante la nuova disciplina sanzionatoria, salva

l'applicazione, ai rapporti tributari intercorsi fino al 31 dicembre 1997, delle norme relative alla disciplina transitoria e del principio di legalità.

(74) Si ricorda che per le annualità 1996 e 1997, i contribuenti che si trovavano in particolari condizioni previste dal D.M. 11 maggio 1996 e dal D.M. 9 giugno 1997 potevano effettuare il solo versamento dell'imposta utilizzando un bollettino di colore verde, approvato dagli anzidetti decreti ministeriali, essendo lo stesso sostitutivo della denuncia.

(75) Si veda la nota precedente.

(76) Non si ritiene che si debba procedere ad una graduazione delle sanzioni previste nel presente articolo, poichè la abolizione dell'ICIAP non renderà di fatto più operante la nuova disciplina sanzionatoria, salva

l'applicazione, ai rapporti tributari intercorsi fino al 31 dicembre 1997, delle norme relative alla disciplina transitoria e del principio di legalità.

(76-bis) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 60

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di £ 100.000.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 61

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della nuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate⁸⁰:

-tU a) si applica la sanzione pari al - 0 0 % _dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile adibito ad abitazione principale;

-&b) si applica la sanzione pari al J O O % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;

~ c) si applica la sanzione pari al 0 0 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un'area edificabile;

t d) si applica la sanzione pari al] W % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne terreno agricolo;

~ e) si applica la sanzione pari al . 0⁰% dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile realizzato senza le prescritte licenze ed autorizzazioni;

-C~f) si applica la sanzione pari al 1 1⁰% dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile adibito realizzato senza le prescritte licenze ed autorizzazioni e adibito ad abitazione principale;

~ g) si applica la sanzione pari al . R3

- % dell'imposta ove venga accertata l'inesistenza di una delle cause di esenzione dall'imposta, previste dall'articolo 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo del regolamento concernente la disciplina dell'imposta, emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(80) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono stati previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

In alternativa, il comma precedente potrebbe essere formulato nel modo seguente: "

i

*1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **ja** 'sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate" 1:*

£
£
£

0 a) si applica la sanzione

0 b) si applica la sanzione

0 c) si applica la sanzione

Art. 62 Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele

ari
al

"% dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera le

ari r % dell'imposta dovuta se il sud ammontare supera le

ari al % dell'imposta dovuta se il suo ammontare supera le



1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate('=:

a) si applica la sanzione pari al SD % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;

b) si applica la sanzione pari al 25(5 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un immobile adibito ad abitazione principale;

c) si applica la sanzione pari al .10 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un'area edificabile;

d) si applica la sanzione pari al 56% della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un terreno agricolo;

e) si applica la sanzione pari al 5 CIO della maggiore imposta dovuta, se il terreno dichiarato non presenta le caratteristiche previste dall'articolo 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

f) si applica la sanzione pari al M% della maggiore imposta dovuta, se il soggetto passivo non possiede i requisiti previsti dall'articolo 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

(81) In questo caso la sanzione applicabile va graduata in funzione della gravità della violazione derivante dall'ammontare dell'imposta dovuta. Possono essere stabiliti importi in ordine crescente cui collegare altrettante misure di sanzioni.

(82) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Proprio per questo motivo in alcuni casi sono state previsti criteri alternativi che risultano più pratici per chi non si voglia imbattere in una casistica che si presenta assai variegata.

(3 g) si applica la sanzione pari al S L% della maggiore imposta dovuta, se non si verificano le condizioni fissate dal comune ai sensi della lettera a), dell'art. 59, per ottenere le agevolazioni previste per i terreni agricoli;

h) se il valore dell'area fabbricabile dichiarato è inferiore a quello in comune commercio accertato sulla base dei criteri indicati dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504:

del 0%^{113'} si applica la sanzione pari al 5^{1'} % della maggiore imposta dovuta;

del 3-5 %^{1x} " si applica la sanzione pari al » ì o della maggiore imposta dovuta;

i) se il valore venale dell'area fabbricabile dichiarato è inferiore a quello predeterminato dal

comune per limitare il potere di accertamento, ai sensi della lettera g), comma 1, dell'art. 59, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le seguenti sanzioni:

O pari al 5 0 % della maggiore imposta dovuta se il divario tra i due valori è pari o inferiore a

O pari al J % della maggiore imposta dovuta se il divario tra i due valori è pari o superiore a v %.

O 1) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al Z %;

O m) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al L %;

O n) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al X %.

In alternativa, il comma preced potrebbe essere formulato nel modo seguente:

1. Nei casi in cui la dichiarazione è la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992; n. 504, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 150% della maggiore imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate⁽¹⁷⁾:"

(83) Occorre stabilire un rapporto percentuale tra il valore dell'area fabbricabile dichiarato e quello in comune commercio.

(84) Occorre stabilire un rapporto percentuale tra il valore dichiarato e quello predeterminato dal comune.

(85) Si vedano le due note precedenti.

(86) Si veda la nota precedente.

(87) In questa ipotesi si potrebbe applicare la sanzione:

- del 50% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato non supera il 25% dell'importo dovuto; - del 75% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 25% e fino al 175% dell'importo dovuto;

- del 100% qualora la differenza tra importo dovuto e pagato sia superiore al 175% dell'importo dovuto. Se, ad esempio, l'importo dovuto è pari a 100 e l'importo versato è di 30, la differenza è uguale a 70, e quindi si applicherà la sanzione del 75%.

a) si applica la sanzione pari al % della maggiore imposta dovuta se la differenza tra

l'importo dovuto e quello pagato è superiore al % e fino al % dell'imposta dovuta;

b) si applica la sanzione pari al % della maggiore imposta dovuta se la differenza tra

l'importo dovuto e quello pagato è superiore al % e fino al % dell'imposta dovuta;

c) si applica la sanzione pari al % della maggiore imposta dovuta se la differenza tra

l'importo dovuto e quello pagato è superiore al % dell'imposta dovuta.

Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta. Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione da £ 100.000 a £ 500.000.

2. Se la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 100.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

0 a) si applica la sanzione pari a £ 200 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi alla ubicazione degli immobili dichiarati o denunciati;

0 b) si applica la sanzione pari a £ 100 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi al contribuente.

Art. 64 Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 500.000

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 100.000, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

0 a) si applica la sanzione pari a £ 100 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'imposta;

(88) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(89) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro.

0 b) si applica la sanzione pari a £ 46 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dell'imposta;

0 c) si applica la sanzione pari a £ 100 se la violazione consiste nella mancata esibizione di atti e documenti comprovanti l'appartenenza del soggetto alla categoria dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli.

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 100.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

0 a) si applica la sanzione pari a £ 100 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;

0 b) si applica la sanzione pari a £ 100 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;

O c) si applica la sanzione pari a € 1.000 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a terreni agricoli;

O d) si applica la sanzione pari a € 1.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;

O e) si applica la sanzione pari a € 1.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;

O f) si applica la sanzione pari a € 1.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a terreni agricoli.

Art. 65

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato⁹⁰.

2- La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 66

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da € 200.000 a € 1.000.000⁹¹.

(89-bis) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili. Le sanzioni indicate per ogni categoria di violazione non sono però cumulabili tra loro. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) potrebbero essere fissate in misura doppia rispetto a quelle stabilite sub d), e) ed f).

(90) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. (91)

La sanzione in esame è stabilita dall'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di €

3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 1.000

Art. 67

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a ⁽¹²⁾ ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta⁹²:

- a 150% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- a 150% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo⁹³).

Art. 68

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 69

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 63, 64 e 65, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 70

Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto⁽⁹⁵⁾, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

(92) E' opportuno in ogni caso che tale riduzione non sia inferiore ad 1/4 della sanzione applicabile, in modo da non privare la sanzione di un minimo di effetto intimidatorio.

(93) I casi prospettati sono individuati a mero titolo esemplificativo e pertanto nulla esclude che il comune possa introdurre altre tipologie di fattispecie sanzionabili.

(94) Se, ad esempio, il tributo accertato è pari a £ 20.000, la sanzione minima applicabile è, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, di £ 100.000: la sproporzione tra entità del tributo ed entità della sanzione è superiore al 300% (infatti il triplo di £ 20.000 è £ 60.000, inferiore a £ 100.000). In base al disposto di cui al comma 2, la sanzione verrebbe ridotta a £ 25.000.

(95) La nuova misura degli interessi, stabilita dall'art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applica, a norma del successivo comma 2, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 146. Per i semestri precedenti si applica invece la misura del 7%.

CAPO VI

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Art. 71

Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali»)

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a £ 200.000.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.

(96) Non si ritiene che si debba procedere ad una graduazione delle sanzioni previste nel presente articolo, poichè la abolizione di dette tasse non renderà di fatto più operante la nuova disciplina sanzionatoria, salva l'applicazione, ai rapporti tributari intercorsi fino al 31 dicembre 1997, delle norme relative alla disciplina transitoria e del principio di legalità.

CAPO VII

SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE

Art. 72

Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque⁹⁹

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.

2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone -accertato.

3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del medesimo (98). .7

Art. 73

Sanzione accessoria

1. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

(97) Le disposizioni relative al canone di disinquinamento in esame, su cui non è intervenuto il capo IV del D. Lgs. n. 473, sono state modificate coerentemente alle disposizioni recate dai D. Lgs. n. 471 e 472 del 1997.

(9R) La sanzione in esame è stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

TITOLO V

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 74

Norme applicabili ai procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1 ° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza ed intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate".

Art. 75

Definizione agevolata dei procedimenti in corso.

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 76

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente' ¹⁰⁰).

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 77

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 78

Efficacia delle disposizioni regolamentari

regolamento entra il vigore il

p) L 1. Il presente
~1-

- (99) L'art. 25 del D. Lgs. n. 472 del 1997, rinvia a quanto disposto negli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12 dello stesso decreto legislativo.
- (100) Nella determinazione dell'entità della sanzione prevista dalla precedente normativa, non si deve tener conto della misura degli interessi, che, a differenza di quanto avveniva in passato, con l'operatività del principio racchiuso nell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 472 del 1997, devono essere oggi computati sul solo importo del tributo.